



Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per la conclusione di sei "accordi quadro", ognuno con un solo operatore economico, della durata di 48 mesi, per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento costituenti la nuova linea uniformologica invernale per Tenenze e Stazioni. **Lotto 1 – C.I.G. 9509280A18; Lotto 2 – C.I.G. 950929567A; Lotto 3 – C.I.G. 9509326011; Lotto 4 – C.I.G. 9509339AC8; Lotto 5 – C.I.G. 9509360C1C e Lotto 6 – C.I.G. 9509378AF7 – C.U.P. D59F18000910001.**

AVVISO N. 5

QUESITI	RISPOSTE
<p>Ad un attento esame della "Bozza di accordo quadro" del lotto 6 (pantaloni tecnici invernali), sono emerse talune criticità relativamente all'art. 10, in cui è previsto che i termini di esecuzione comincino a decorrere dall'11° giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione dell'Amministrazione di avvenuta approvazione e registrazione del contratto attuativo presso gli Organi di Controllo. In particolare, la produzione del tessuto finito deve concludersi entro 60 gg. decorrenti dai termini di esecuzione di cui sopra, mentre le operazioni di confezionamento e di approntamento per la verifica di conformità dei prodotti finiti deve concludersi entro 90 gg. decorrenti dall'11° giorno successivo a quello in cui l'appaltatrice ha ricevuto la comunicazione con cui è stato autorizzato il trasferimento del tessuto presso l'impresa confezionista. I suddetti termini sono del tutto insufficienti a poter eseguire la fornitura, per due distinti ordini di motivi. In primo luogo è bene ricordare che in passato (in condizioni di pre-crisi internazionale), seppur con estrema difficoltà, era possibile eseguire la fornitura entro i termini suddetti, solo perché nel periodo intercorrente fra la stipula del contratto/comunicazione di avvenuta approvazione e la comunicazione di registrazione dello stesso presso gli organi di controllo decorrevano almeno 30 gg., durante i</p>	<p>Tenuto conto delle difficoltà logistico-approvvisionative della catena produttiva, i tempi di esecuzione previsti nell'art. 10 della bozza dell'accordo quadro sono innalzati a:</p> <ul style="list-style-type: none">- 90 giorni (in luogo degli attuali 60) per le operazioni di tessitura;- 100 giorni (in luogo degli attuali 90) per le operazioni di confezione, decorrenti dall'11° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di autorizzazione del trasferimento del tessuto presso l'impresa confezionista. <p>Inoltre, si rappresenta che tra la stipula del contratto attuativo (<i>che avverrà allorquando il decreto di approvazione dell'accordo quadro sarà registrato presso gli organi di controllo</i>) e l'avvio della sua esecuzione trascorrerà un periodo di circa 30 giorni (<i>necessari alla sua approvazione da parte degli organi di controllo</i>) durante il quale l'operatore economico contraente, se riterrà, potrà iniziare la produzione del tessuto "a proprio rischio e pericolo", dandone comunicazione a questa stazione appaltante.</p>

quali era possibile iniziare la produzione del tessuto "a proprio rischio e pericolo", mentre i termini sarebbero comunque decorsi dal ricevimento della suddetta comunicazione di registrazione del contratto: di fatto, l'effettivo numero di giorni a disposizione per l'esecuzione della fornitura era maggiore di almeno 30 giorni rispetto a quello indicato in contratto. Invece, con le attuali procedure, la comunicazione di approvazione e di registrazione del contratto giunge all'o.e. dopo pochissimi giorni rispetto alla stipula del contratto, rendendo di fatto impossibile l'efficace utilizzo della clausola di avvio delle lavorazioni "a proprio rischio e pericolo". In secondo luogo, la disposizione contrattuale in commento non tiene conto dell'attuale situazione internazionale, in cui sono ancora nel loro livello più alto le conseguenze derivanti dalle cause di forza maggiore che si sono susseguite negli ultimi due anni: dapprima la pandemia da Covid-19, nel 2020 e tuttora in atto (con anzi segnali di recrudescenza a livello internazionale), poi l'adozione delle misure di lock-down ...

Tali circostanze hanno cagionato irrecuperabili ritardi sull'intera filiera produttiva nel settore tessile, in misura complessiva non inferiore a 60 gg...

Per quanto sopra rappresentato appare del tutto evidente che, nell'attuale situazione, gli ordinari tempi di esecuzione previsti nella "bozza dell'accordo quadro" siano assolutamente insufficienti, in quanto necessitano almeno 90 giorni in più.

Pertanto è necessario procedere sin d'ora nei documenti di gara, mediante la pubblicazione di rettifica all'art. 10 della suddetta "bozza dell'accordo quadro", che:

- la produzione del tessuto finito debba concludersi entro 90 gg. (in luogo di 60 gg.) dall'inizio della decorrenza dei termini di esecuzione;
- le operazioni di confezionamento dei prodotti finiti debbano concludersi entro 150 gg. (in luogo di 90 gg.) decorrenti dall'11° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di autorizzazione del trasferimento del tessuto presso l'impresa confezionista.

Roma, 28 dicembre 2022

Lgt. D'Emilia

IL CAPO CENTRO INT.
(Magg. amm. Flavia Ricci)

